

CAIRO CRISTINA
C.F.: CRACST82R57B506G

SENT. 1/2026
REP. 1/2026
LE. 1/2026

PU n. 103-1/2025 R.G.



Tribunale di Brindisi

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Sergio Memmo	- Presidente
Dott. F. Giliberti	- Giudice
Dott. Antonio I. Natali	- Giudice relatore



SENTENZA

provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da

CAIRO CRISTINA, con gli avv.ti Ezio Mola e Michele Rapanà

Parte ricorrente

Rilevato che:

1. da un punto di vista soggettivo, la debitrice sig.ra Cairo Cristina **non è inquadrabile come consumatore avendo contratto debitoria di impresa.**

Ciò premesso, l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile all'apertura, nel 2018, di un parco divertimento e tematico per bambini.

La pandemia COVID esplosa a marzo 2019, che ha generato restrizioni personali e sociali anche nel 2020, ha reso, di fatto, impossibile l'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte della Sig.ra Cairo, dato che i provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo vietavano aggregazioni sociali e che, comunque, il timore della collettività del diffondersi della pandemia alimentava la diffidenza nei confronti di tali attività. A ciò va aggiunto il fallimento, nel 2019, della società del marito Sig. [REDACTED]

[REDACTED] a seguito di un evento incendiario che ne ha determinato la completa distruzione, al punto da non poter più riprendere la propria attività ed onorare le obbligazioni assunte. Ciò, fino ad arrivare all'apertura della liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Brindisi [REDACTED], nel procedimento n. [REDACTED]

Circa la composizione della sfera patrimoniale e reddituale dell'istante si evidenziano le seguenti circostanze:

1. la pendenza di un contratto a tempo parziale presso la [REDACTED] con qualifica di Operaio part-time di livello 7 e mansioni di addetta alle vendite, per euro 1.000,00 netti mensili così come la mancanza di beni immobili;
2. il patrimonio è costituito da:
 - liquidità per euro 3.000,00;
 - credito iva per euro 8.515,00
 - quota parte reddito mensile.



Per quanto concerne i debiti verso gli enti pubblici, il creditore pubblico è solo ADER per un importo di euro 45.433,53 (su una debitoria totale di euro 174.027,32), derivante dal recupero del finanziamento agevolato N.I.D.I. ricevuto dalla Sig.ra Cairo. Quindi, a venire in rilievo non sono imposte evase.

Il debitore ha dimostrato la disponibilità a pagare AdER per prima, dopo i professionisti, all'esito delle somme ricavate dalla liquidazione patrimoniale;

2.da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) **DICHIARA** aperta la liquidazione controllata di **CAIRO CRISTINA**, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) **NOMINA** giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
- 3) **NOMINA** liquidatore l'avv. G. Sardella, già nominato O.C.C.;
- 4) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) **ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
- 7) **MANDA** al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) **DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;



9) **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

10) **DISPONE** la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso' in Brindisi in data 23.12.2025

Il Relatore

Dott. Antonio Ivan Natali

Il Presidente

Dott. Sergio Memmo



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 5/01/2026

N° ALLEGATI

Il Canc. [Signature]

